

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE P.ED. 783 IN C.C. MEZZOLOMBARDO ADIBITO A

SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 09.03.2024 - 08.03.2033.

Il giorno --- del mese di marzo nell'anno duemilaventiquattro tra le parti:

1. dott.ssa ---, nato a --- (---) il ---, Segretario generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6, dello Statuto comunale;
2. dott.ssa ---, nata a --- (---) il ---, C.F. ---, in qualità di Presidente dell'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo, con sede a Mezzolombardo in Corso del Popolo n. 34 P.I./C.F.: 80011770221;

premesso che

- con contratto raccolta 1448/atti privati di data 09.03.2015 è stato concesso l'immobile destinato a scuola dell'infanzia, p.ed. 783 C.C. Mezzolombardo all'Associazione "Scuola Materna di Mezzolombardo" fino al 08.03.2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data --- è stata autorizzata la concessione gratuita dell'immobile per nove anni, alle condizioni del contratto allegato al provvedimento stesso per farne parte integrante e sostanziale;

si stipula e conviene quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, come sopra rappresentato, di seguito denominato "Comune" concede a titolo gratuito all'Associazione "Scuola Materna di Mezzolombardo", di seguito denominata "concessionario", che accetta a mezzo del suo Presidente, la gestione dell'immobile contrassegnato dalla p.ed. 783 C.C. Mezzolombardo strutturato ed adibito a Scuola dell'Infanzia, come individuato nella planimetria allegata (allegato A) per lo

svolgimento delle attività di scuola dell’infanzia come previsto dallo statuto del concessionario.

2. L’immobile dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche della scuola dell’infanzia, come individuate nella L.P. 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente concessione ha durata per nove anni dal 09.03.2024 al 08.03.2033, fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata o tramite pec.

2. È vietato il rinnovo tacito.

3. Il Comune di Mezzolombardo si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale della struttura o per altri motivi di pubblico interesse.

4. La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi defezioni nella gestione o nella manutenzione dell’impianto, accertate dall’Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella presente concessione.

5. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita la struttura concessa in uso in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d’uso, nonché le chiavi dell’immobile.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assume i seguenti obblighi:

- custodire l’immobile, le attrezzature ed i materiali in esso esistenti con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al termine della concessione nelle stesse condizioni in cui siano stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d’uso;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell’immobile;

- amministrare l'attività di Scuola dell'Infanzia come stabilito dalle normative provinciali di riferimento;

- provvedere alla pulizia dell'immobile e di tutte le aree pertinenziali;

- provvedere al pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, rifiuti);

- attivare la polizza per l'assicurazione dei contenuti dell'immobile;

- permettere l'accesso agli incaricati del Comune all'immobile in qualunque momento, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione, senza però che ciò venga a creare difficoltà allo svolgimento dell'attività scolastica.

2. Qualora l'immobile venisse utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui l'immobile è concesso, l'utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Il concessionario potrà effettuare variazioni all'immobile concesso in uso, a proprie cure e spese senza diritto di rimborso da parte del Comune, le modificazioni e gli adattamenti necessari, anche di natura straordinaria, per la gestione del servizio scolastico, salvo la richiesta di autorizzazione all'Amministrazione comunale fornendo l'idonea documentazione tecnica se prevista da leggi o regolamenti.

4. Il concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione la struttura e le dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune, senza che sia necessaria ulteriore formalità. Ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.

5. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione degli impianti e delle relative strutture e dotazioni sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono posti a carico del Comune di Mezzolombardo:

- gli interventi di miglioramento strutturale, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico, elettrico) e dell'immobile stesso. Tali interventi verranno previamente comunicati al concessionario; a tal fine il concessionario è tenuto ad avvisare senza indugio il Comune di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario;
- le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso sono a carico del concessionario;
- gli oneri derivanti dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento connessi alla proprietà dell'immobile, danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti.

ARTICOLO 5 - SUBCONCESSIONE

1. E' vietata da parte del concessionario, pena la risoluzione del presente atto, la subconcessione a qualsiasi titolo, anche parziale o gratuito, del godimento della struttura e a ente o persona, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' E CONDUZIONE DELL'IMMOBILE

1. Il responsabile della conduzione dell'impianto è il Presidente dell'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo, che sottoscrive la presente concessione per accettazione dell'incarico.

2. Il concessionario è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti e con i terzi nell'ambito della gestione e del funzionamento del servizio pubblico di Scuola dell'Infanzia. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, derivante dalla propria azione o omissione e delle persone preposte al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dalla gestione di cui trattasi, sia sotto il profilo civile che

amministrativo.

3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi ed equipaggiamenti depositati all'interno della struttura.

4. Il concessionario deve garantire che l'immobile venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'immobile o di qualsiasi situazione di pericolo il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità.

5. Il concessionario si impegna a comunicare al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'immobile.

6. Il concessionario si impegna a stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O che tenga indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio oggetto di concessione. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave del concessionario, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere nell'ambito dell'attività in oggetto.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del contratto, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio tassativamente entro i termini di scadenza annuale della polizza.

7. Rimane a carico del Comune la copertura dei rischi strettamente connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture anesse/danneggiamenti accidentali o derivanti da atti

vandalici o da furti.

ART. 7 - TARIFFE

1. Le tariffe a carico delle famiglie interessate dal servizio scolastico di prima infanzia sono stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento e riscosse direttamente dall'Associazione.

ART. 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Comune, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di gestione, dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. I relativi oneri risultano essere quindi pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del concessionario nei rapporti con gli utenti in genere e con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con la struttura concessa in gestione.

ART. 9 - CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il concessionario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.
2. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza della presente concessione e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo della presente concessione sono a carico del concessionario.
2. Le spese relative alla registrazione della presente concessione sono a carico dei contraenti in parti uguali.

3. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni, dalla L.P. n.13/1977, dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.

4. Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al link [Privacy](#).

5. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

6. Il presente contratto è firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Associazione Scuola Materna Mezzolombardo

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

dott.ssa ---

dott.ssa ---

firmato digitalmente

firmato digitalmente